

Regolamento per la gestione degli allevamenti suinicoli nel Comune di Marsciano

Assessore all'Ambiente

Virgilio Lipparoni

Il Gruppo di Lavoro

Ing. Francesco Zepparelli (Ufficio Ambiente)

Geom. Giampiero Piccioni (Ufficio Urbanistica)

Ing. Irene Costarelli (ARPA Umbria)

Dott.ssa Francesca Crea (Regione Umbria)

Dott. Luigi Perucca (Serv. Veterinario USL n. 2)



INDICE

Titolo 1. Norme Generali	4
Art. 1 Principali riferimenti normativi	4
Art. 2 Definizioni e acronimi	5
Art. 3 Campo di applicazione.....	5
Art. 4 Finalità	5
Art. 5 Nucleo di valutazione e controllo	6
Art. 6 Numero dei capi consentito.....	6
Titolo 2. Requisiti urbanistici.....	7
Art. 7 Distanze di rispetto.....	7
Art. 8 Procedure autorizzative.....	8
Art. 9 Requisiti ambientali e sanitari.....	8
Titolo 3. Caratteristiche degli invasi di stoccaggio.....	9
Art. 10 Caratteristiche tecnico - dimensionali.....	9
Art. 11 Misuratori di portata.....	10
Art. 12 Copertura delle vasche di rilancio.....	10
Art. 13 Stoccaggio letame	10
Titolo 4. Buone norme per la gestione degli impianti	11
Art. 14 Stabulazione consentita.....	11
Art. 15 Stoccaggio e smaltimento animali morti.....	11
Art. 16 Pulizia dei ricoveri e allontanamento degli effluenti	12
Art. 17 Sistemi di ventilazione	12
Art. 18 Emissioni odorigene.....	13
Art. 19 La gestione dei rifiuti	13
Art. 20 “Quaderno di stalla”.....	13
Titolo 5. La gestione degli effluenti.....	14



Regolamento per la gestione degli allevamenti suinicoli nel Comune di Marsciano

Art. 21	La gestione degli effluenti.....	14
Art. 22	Trattamento degli effluenti presso l'impianto di trattamento consortile.....	14
Art. 23	Trattamento degli effluenti mediante soluzioni aziendali.....	15
Titolo 6.	Disposizioni finali	15
Art. 24	Controlli	15
Art. 25	Sanzioni.....	15
Art. 26	Tempistica di attuazione	16



Titolo 1. Norme Generali

Il notevole aumento della concentrazione di animali per singola azienda agricola, a fronte della progressiva riduzione delle piccole e medie realtà con una forte diminuzione del numero complessivo degli animali, ha fatto sì che gli impatti determinati dagli insediamenti zootecnici nel territorio circostante, ad esempio attraverso le emissioni in atmosfera o il rischio di inquinamento dell'acqua e del suolo, siano diventati sempre più significativi.

Negli ultimi anni, inoltre, l'estensione delle aree residenziali verso le zone rurali ha determinato situazioni conflittuali dovute alla convivenza della popolazione con fonti di fastidio che caratterizzano la realtà agricola, come ad esempio gli odori.

Per quanto riguarda le fonti di emissione odorigene, nel presente regolamento è posta particolare attenzione alle Migliori Tecniche Disponibili per la limitazione di tali fonti di emissione.

In queste circostanze, diventa fondamentale che la gestione degli insediamenti zootecnici sia tale da rendere minimi i potenziali impatti da essi indotti sia nei confronti dell'ambiente che degli abitanti.

Art. 1 Principali riferimenti normativi

Nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale in materia, il presente regolamento disciplina le modalità insediative degli allevamenti suinicoli ed annessi, nonché aspetti strutturali e gestionali dell'allevamento, con particolare riferimento a trattamento, stoccaggio, ed utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica derivanti dall'esercizio dell'attività di allevamento, di seguito denominati anche effluenti.

Il presente regolamento, richiama in particolare alcune specifiche direttive contenute nella seguente normativa regionale:

- Delibera della Giunta Regionale n. 1492/2006;
- Delibera della Giunta Regionale n. 2052/2005;
- Misure specifiche previste dal Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 1 dicembre 2009;
- D.G.R. n. 300/2010 "Piano di Tutela delle Acque. Misura Q33. Norme transitorie valide per la ripresa dell'attività suinicola nel Comune di Marsciano (...)" e successive proroghe;
- Linee Guida per l'Identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD – s.o. alla G.U. n. 125 del 31/05/2007);
- Delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 16/09/2009 "Prospettive della zootecnia nel territorio di Marsciano – nomina Commissione tecnica per la valutazione delle soluzioni inerenti il trattamento dei liquami degli allevamenti serviti dall'impianto di depurazione pubblico di Olmeto".



Art. 2 Definizioni e acronimi

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) Allevamenti esistenti: si intendono per esistenti gli insediamenti zootecnici i cui edifici, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno come destinazione d'uso l'allevamento zootecnico;
- b) Allevamenti a gestione familiare: allevamento che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti;
- c) MTD: Migliori Tecniche Disponibili;
- d) Programma di miglioramento ambientale: rappresenta l'insieme degli interventi e delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali identificati dal presente regolamento. In esso sono definite le responsabilità per la sua attuazione, gli strumenti per la realizzazione degli interventi, la tempistica di realizzazione e la relativa priorità in un contesto di sostenibilità economica degli stessi;
- e) PTA: Piano di Tutela delle Acque;
- f) SUA, Superficie Utile di Allevamento: superficie libera effettivamente disponibile per gli animali;
- g) UBA, Unità Bestiame Adulto: definite dalla tabella di conversione dell'allegato V al Regolamento (CE) N. 1974/2006 e s.m.i..

Art. 3 Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli allevamenti suinicoli presenti nel territorio comunale, con le modalità specificate negli articoli seguenti, ad esclusione degli allevamenti a gestione familiare di cui al precedente art. 2, lett. d).

Art. 4 Finalità

Il regolamento disciplina la corretta gestione dell'attività suinicola, nel quadro delle specifiche normative di settore, perseguendo le seguenti finalità:

- la minimizzazione dell'impatto ambientale e sociale dovuto alla presenza di allevamenti suinicoli nel territorio;
- la salvaguardia ambientale;
- la tutela del patrimonio suinicolo in un contesto di compatibilità ambientale e sociale;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale;
- la disciplina del sistema sanzionatorio.



Art. 5 Nucleo di valutazione e controllo

Il Comune, al fine di dare attuazione al presente regolamento, si avvale di un nucleo di valutazione costituito dalla propria tecnostruttura interna (Polizia Urbana, Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici) che potrà essere supportata da professionisti esterni di altri Enti e/o agenzie regionali e dovrà essere supportata da due tecnici nominati dal Consiglio Comunale eletti con voto limitato, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Il nucleo di valutazione provvederà a verificare la rispondenza di ogni allevamento in attività a quanto contenuto nel presente regolamento, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 10.

Gli allevamenti in possesso dei requisiti previsti saranno sottoposti a controlli periodici aventi almeno cadenza annuale, per la verifica della permanenza delle condizioni di conformità.

Per ogni allevamento carente si procederà, anche con la partecipazione dell'allevatore che potrà farsi assistere da un tecnico di fiducia, alla definizione delle misure di adeguamento, definendo modalità e tempi che saranno rapportati alla complessità del piano di adeguamento.

Il titolare dell'allevamento, sulla base del piano di adeguamento predisposto dal nucleo di valutazione, secondo un preciso cronoprogramma provvederà all'attuazione dell'intervento.

In caso di mancata attuazione degli interventi di cui sopra nei tempi dovuti, si procederà con ordinanza del Sindaco al divieto di ristallo o, laddove necessario, alla sospensione dell'attività fino a verifica dell'avvenuta attuazione degli interventi prescritti.

Il Nucleo di valutazione e controllo provvederà all'accesso diretto, o comunque costante, con l'Anagrafe suinicola gestita dal servizio veterinario della ASL.

Il Nucleo di valutazione e controllo presenterà una specifica relazione annuale al Consiglio Comunale ed alle Consulte Territoriali.

Art. 6 Numero dei capi consentito

La misura Q35 del Piano di Tutela delle Acque, così come la Delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 16/09/2009, prevede che venga posta una limitazione nel numero massimo di capi suini installabili nel Comune di Marsciano.

In particolare il PTA ricomprende il Comune di Marsciano nell'elenco dei Comuni in cui gli effluenti di allevamento rappresentano una criticità per le risorse idriche, e prevede che "la limitazione si attua attraverso specifici Protocolli d'intesa e Programmatici, che coinvolgano anche le Associazioni di Categoria, finalizzati al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali dettati dalla normativa vigente, con l'obiettivo di conformare il carico complessivo di capi suini, sulla base della verifica di sostenibilità ambientale".



Titolo 2. Requisiti urbanistici

Il Comune intende favorire la riconversione urbanistica o la delocalizzazione delle stalle che per la vicinanza ai centri abitati, rappresentano un problema socio – ambientale.

Art. 7 Distanze di rispetto

La costruzione di nuove stalle, o la delocalizzazione di allevamenti esistenti, è possibile solamente nelle aree a destinazione agricola ed agroindustriale del territorio comunale, con le procedure previste dalla legislazione e normativa vigente e dal presente regolamento, purché ne sia stata accertata la compatibilità ambientale come previsto nella legislazione e normativa vigente e nel presente regolamento.

All'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potranno essere altresì individuate aree da destinare alla costruzione dei nuovi allevamenti e dei relativi stoccaggi.

Dall'approvazione del presente regolamento, i nuovi insediamenti per allevamento suinicolo devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- metri 50 da abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda;
- metri 50 da confini: di proprietà o di strade vicinali;
- metri 300 da abitazioni isolate o al servizio di altra azienda, anche se disabitata;
- metri 500 da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola, anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generale (misurati dall'abitazione più vicina all'insediamento zootecnico);
- metri 100 da strade statali, provinciali e comunali esistenti;
- metri 300 da fonti di captazione di acque potabile ad uso pubblico; salvo quanto disposto in materia dai piani Regionali e Comunali in esecuzione del D.P.R. 24/05/88 n. 236;
- metri 100 da corsi d'acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- metri 800 all'interno dei confini di zona agricola.

Considerato che gli allevamenti sono classificati dalla normativa (T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265) come industrie insalubri di prima classe, al fine di favorire la delocalizzazione di allevamenti posti all'interno di aree residenziali o in situazioni che rappresentano comunque una criticità ambientale e/o sociale, una o più delle distanze suddette, con esclusione di quelle da fonti di captazione di acque pubbliche, possono essere ridotte dal Comune, sentiti gli Enti preposti ed il nucleo di valutazione, nella misura massima del 30% e purché, comunque, gli interventi siano configurabili come miglioramento dello stato attuale.

In ogni caso, nell'ipotesi di fattibilità di siffatte riduzioni, la costruzione di tali strutture dovrà essere realizzata con le migliori tecniche disponibili anche con l'obiettivo di minimizzare le emissioni odorigene, e andranno effettuate le opportune verifiche ambientali previste dalla normativa vigente.

Sono ammessi interventi sui fabbricati e/o sulle strutture accessorie dell'azienda aventi come scopo il miglioramento igienico - sanitario e/o funzionale dell'allevamento



stesso, senza che ciò possa comportare aumento della Superficie Utile di Allevamento, e purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 8 Procedure autorizzative

Fatta salva la specifica normativa di riferimento, come regolamentato dalla misura Misura Q35 del PTA, “l’autorizzazione di nuovi allevamenti suinicoli con capacità di stalla maggiore di 150 UBA (...), è subordinata ad una verifica di sostenibilità ambientale, comprensiva della valutazione dell’effetto cumulo, del carico equivalente nel bacino idrografico del corpo idrico ricettore da parte del Comune. Tale verifica è sottoposta al parere obbligatorio delle autorità ambientali competenti. Per gli impianti soggetti a VIA la verifica di sostenibilità ambientale è ricompresa nella stessa procedura”.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla misura Q33 del Piano di Tutela delle Acque è possibile autorizzare attività zootecniche suinicole solo nel caso in cui gli effluenti prodotti dalle stesse confluiscano presso idonei impianti di trattamento e/o depurazione.

Gli allevamenti intensivi di suini così come individuati dall’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 e dall’Allegato A della D.G.R. 22/12/2008 n. 1906 (suini da produzione superiori a 2.000 posti o 750 posti scrofe, pollame superiore a 40.000 posti) sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia ai sensi dell’art. 51 della L.R. 13/05/2009 n. 11, nei termini indicati dal suddetto D.Lgs. 59/2005.

Art. 9 Requisiti ambientali e sanitari

Al fine di minimizzare l’impatto ambientale dovuto alla presenza degli allevamenti suinicoli presenti nel territorio comunale, **sarà obbligatorio**:

- a) adottare le Migliori Tecniche Disponibili di cui alle Linee Guida ministeriali (supplemento ordinario alla G.U. n. 125 del 31/05/2007), o di tecniche ad esse assimilabili, tenendo in considerazione la fattibilità tecnica dell’applicazione delle stesse negli allevamenti esistenti;
- b) effettuare la gestione degli effluenti zootecnici secondo quanto previsto dal titolo 5 del presente regolamento;
- c) essere dotati di invasi di stoccaggio conformi a quanto previsto dal titolo 3 del presente regolamento;
- d) essere dotati di apposito “Quaderno di stalla”, contenente le informazioni di cui all’art. 20 del presente regolamento;
- e) rispettare le misure di biosicurezza previste dalle normative di settore; per gli allevamenti superiori a 500 posti suino (maggiori di 30 kg peso vivo), in prossimità dell’accesso all’allevamento, separata dall’area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali, deve essere presente una piazzola per la disinfezione degli automezzi, costituita da un’attrezzatura a pressione fissa per la pulizia ed idonei disinfettanti;
- f) dotarsi di sistemi di abbeveraggio atti a prevenire possibili perdite e sprechi di



- acqua, ed eseguire adeguate operazioni di controllo della pressione di erogazione degli abbeveratoi;
- g) prevedere che nella pulizia degli ambienti e delle attrezzature di allevamento siano utilizzati sistemi di lavaggio con acqua ad alta pressione o con idropulitrice, che consenta di contenere il volume di liquami prodotti;
 - h) che tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli invasi di stoccaggio dei liquami;
 - i) che tutti gli allevamenti devono esporre all'esterno dello stesso un apposito cartello con descritti gli elementi indicativi (denominazione azienda, tipologia allevamento, recapito telefonico per eventuali emergenze e/o controlli);
 - j) che il Nucleo di valutazione e controllo verifichi l'opportunità di utilizzo di prodotti bio-enzimatici e/o additivi al fine di ridurre le emissioni odorigene e garantire la riduzione dei microrganismi patogeni;
 - k) essere dotati di barriera verde lungo il perimetro dell'allevamento, o almeno sui lati rivolti verso i ricettori più vicini, al fine di contenere la diffusione dei rumori e degli odori prodotti dall'allevamento; le specifiche tecniche della barriera verde sono prescritte dal Nucleo di Valutazione e Controllo, in relazione alle caratteristiche e necessità di ogni singolo allevamento;
 - l) il rispetto della specifica normativa di settore concernente le coperture in cemento – amianto.

Titolo 3. Caratteristiche degli invasi di stoccaggio

Art. 10 Caratteristiche tecnico - dimensionali

La capacità utile complessiva degli invasi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento deve essere calcolata sulla base della consistenza dell'allevamento stabulato; i calcoli del liquame e letame prodotti per ogni singola specie animale vengono stabiliti sulla base delle norme vigenti in materia.

Eventuali adeguamenti dei volumi di stoccaggio potranno essere autorizzati in deroga alle distanze di cui all'art. 7 del presente regolamento, prevedendo l'adozione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico.

I bacini di accumulo dei liquami di nuova realizzazione, devono essere divisi in due scomparti per garantire una adeguata sedimentazione e stabilizzazione, devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, in calcestruzzo o in muratura e, in caso di lagune in terra, dovrà essere garantita idonea impermeabilizzazione. Per motivi di sicurezza e di facilità di gestione, i singoli invasi non dovranno di norma superare il volume unitario di 5.000 m³.

Se sono presenti più vasche di stoccaggio ed è previsto lo spostamento del liquame da una all'altra, il collegamento tra le vasche deve essere effettuato tramite tubazioni fisse, in modo da movimentare il liquame in ambiente chiuso. Anche la veicolazione dei liquami



dai ricoveri alle vasche esterne deve essere effettuata tramite tubazioni fisse.

Nella costruzione di tali invasi di stoccaggio deve essere rispettato quanto previsto al Capo 2, art. 9 della D.G.R. Umbria 1492/2006 ed al Capo 2, art. 8 della D.G.R. Umbria 2052/2005.

Ogni bacino di stoccaggio deve essere inoltre dotato di apposita asta graduata opportunamente installata, attraverso la quale sia possibile determinare costantemente il livello dei liquami contenuti nell'invaso.

Laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la tenuta idraulica nel tempo degli invasi di stoccaggio, saranno prescritte dal Comune le opportune verifiche, anche attraverso le metodiche gestionali previste dalle MTD.

Art. 11 Misuratori di portata

Nel caso in cui l'allevamento conferisca gli effluenti prodotti all'impianto di depurazione consortile, è fatto obbligo di installare presso la tubazione in uscita dalla vasca di rilancio, apposito misuratore di portata, per la contabilizzazione dei quantitativi di refluo conferiti presso l'impianto.

È fatto obbligo di installare apposito misuratore di portata anche a monte degli invasi di stoccaggio, ove tecnicamente possibile.

La lettura dei misuratori di portata deve essere annotata con frequenza settimanale sul "Quaderno di stalla" istituito con le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento, riportando le seguenti informazioni:

1. data della lettura;
2. volume misurato.

Art. 12 Copertura delle vasche di rilancio

Nel caso in cui la gestione degli effluenti sia effettuata mediante depuratore, è fatto obbligo di provvedere alla copertura delle vasche di rilancio degli effluenti; tale misura è necessaria per la minimizzazione dell'impatto dovuto alle emissioni odorigene derivanti da tali invasi.

Le modalità di copertura dovranno fare riferimento alle specifiche MTD e dovranno essere approvate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Stoccaggio letame

Gli allevamenti che producono deiezioni solide palabili devono essere dotati di platea di accumulo, realizzata in conformità a quanto disposto dalla normativa regionale vigente.

Il dimensionamento deve essere effettuato in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 della D.G.R. Umbria 7.12.2005 n. 2052 o art. 10 della D.G.R. Umbria 6.9.2006 n. 1492.

La realizzazione di eventuali nuove platee deve rispettare, le seguenti distanze minime:



- metri 25 da abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda;
- metri 15 da confini: di proprietà o di strade vicinali;
- metri 100 da abitazioni isolate o al servizio di altra azienda, anche se disabitata;
- metri 200 da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola, anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generale (misurati dall'abitazione più vicina);
- metri 100 da strade statali, provinciali e comunali esistenti;
- metri 300 da fonti di captazione di acque potabile ad uso pubblico; salvo quanto disposto in materia dai piani Regionali e Comunali in esecuzione del D.P.R. 24/05/88 n. 236;
- metri 100 da corsi d'acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- metri 500 all'interno dei confini di zona agricola.

Eventuali adeguamenti dei volumi di stoccaggio o nuove strutture di stoccaggio per effluenti palabili, potranno essere autorizzate, qualora migliorino la gestione degli effluenti, in deroga alle distanze di cui al presente articolo, prevedendo l'adozione di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Titolo 4. Buone norme per la gestione degli impianti

Art. 14 Stabulazione consentita

Con riferimento alla normativa vigente (D.Lgs. n. 53 del 20 febbraio 2004), le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

- 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
- 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
- 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
- 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
- 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
- 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
- 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
- 8) Per quanto riguarda i riproduttori (scrofe, scrofette e verri) si rimanda alle specifiche norme relative al benessere animale.

La conduzione dell'allevamento deve essere effettuata rispettando nella gestione degli effluenti quanto previsto dal Titolo 5 del presente Regolamento.

Art. 15 Stoccaggio e smaltimento animali morti

Con riferimento alla normativa vigente, gli animali morti devono essere stoccati in appositi contenitori refrigerati o celle frigo (di congelamento), con chiusura a tenuta stagna per evitare la fuoriuscita dei colatici e dimensionati in base alle esigenze dell'azienda.



Le celle devono essere localizzate ai limiti dell'allevamento, comunque non adiacenti alle stalle, possibilmente raggiungibili dall'esterno della recinzione; l'area limitrofa deve essere idonea alla necessaria pulizia e disinfezione.

Le carcasse devono essere ritirate e smaltite da ditte autorizzate, previa verifica sanitaria sulla causa della morte qualora sussistano dubbi su possibili decessi per malattie soggette a provvedimenti di polizia veterinaria.

E' ammesso il conferimento delle carcasse, entro le 24 ore dalla morte, presso appositi impianti di stoccaggio o trattamento riconosciuti ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1774/2002.

Art. 16 Pulizia dei ricoveri e allontanamento degli effluenti

Le stalle devono essere dotate di idonei sistemi di allontanamento delle deiezioni e di ricambio d'aria al fine di evitare l'instaurarsi, all'interno dei locali di allevamento, di processi di degradazione anaerobica delle deiezioni stesse responsabili della produzione di odori sgradevoli e dell'accumulo di ammoniaca e altre sostanze organiche volatili.

Dovranno essere attuate adeguate procedure di lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei ricoveri e delle attrezzature presenti all'interno delle stalle, per garantire il controllo degli agenti zoonotici, evitare la presenza di ratti e insetti nocivi e contenere le emissioni in atmosfera.

Art. 17 Sistemi di ventilazione

Riguardo al ricambio d'aria, le caratteristiche costruttive dei ricoveri debbono assicurare il contenimento delle emissioni odorigene in atmosfera ed al contempo preservare il benessere animale.

A tal fine le misure da intraprendere per i ricoveri consistono nel ridurre il più possibile la velocità dell'aria sulla superficie del liquame, e nello stesso tempo impedire che si raggiungano temperature interne troppo elevate.

Al fine di rispettare la vigente normativa in materia di benessere animale, inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche costruttive:

- 1) nei nuovi allevamenti, in assenza di ventilazione forzata, la superficie finestrata ed apribile deve garantire un adeguato ricambio dell'aria;
- 2) negli allevamenti esistenti, ove non sia presente un adeguato ricambio dell'aria, dovranno essere installati sistemi adeguati per il ricambio dell'aria;
- 3) l'aerazione dovrà essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma a).

Per gli allevamenti da ingrasso sono consigliati flussi d'aria naturale, che possono essere favorevolmente influenzati dalla posizione delle aperture in entrata e in uscita.

Sono consigliabili finestre a regolazione automatica (dotate di sensori che rilevano la temperatura e l'umidità, determinandone l'apertura oppure la chiusura).



Negli allevamenti da riproduzione può essere utilizzata la ventilazione forzata. Nelle stalle dotate di ventilatori, questi devono essere indirizzati verso l'aperta campagna ed essere orientati in base alle direzioni principali dei venti, onde evitare che l'aria estratta dai capannoni defluisca verso i centri abitati o abitazioni limitrofe.

Qualora per vicinanza ad abitati e per orientamento obbligato dei flussi d'aria forzati, vengano interessati gli abitati stessi, si dovrà ricorrere all'utilizzo di specifici sistemi per il trattamento dell'aria.

Art. 18 Emissioni odorigene

E' fatto obbligo al responsabile dell'insediamento zootecnico di mantenere le emissioni odorigene nel limite della "normale tollerabilità" (art. 844 c.c. e art. 659 c.p.).

In particolare, laddove si rilevino delle possibili criticità, il gestore responsabile dell'allevamento è tenuto a produrre una stima dell'emissione di odore mediante l'effettuazione di monitoraggi eseguiti conformemente alla norma UNI EN 13725:2004. Tale piano dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla richiesta.

Qualora il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 ritenga queste emissioni odorigene comunque causa di grave disagio per la popolazione, è fatto obbligo all'allevatore di mettere in atto tutte le migliori tecniche disponibili a disposizione per abbattere ulteriormente tali emissioni.

Art. 19 La gestione dei rifiuti

La gestione e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto della specifica normativa di settore.

In particolare, i rifiuti prodotti dall'attività di allevamento debbono essere stoccati in luoghi idonei. L'area e/o i recipienti contenenti i rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe ben visibili che evidenzino la natura e la eventuale pericolosità dei rifiuti stessi.

Art. 20 "Quaderno di stalla"

E' istituito il "Quaderno di stalla" che deve essere tenuto a disposizione degli agenti di vigilanza presso l'allevamento.

Per "Quaderno di stalla" s'intende un registro numerato in ciascuna pagina, che deve essere vidimato e timbrato dal Comune, da conservare presso l'azienda e compilato a cura dell'utilizzatore che lo deve sottoscrivere.

Tale registro deve contenere il dettaglio delle operazioni rilevanti ai fini della corretta gestione dell'allevamento, effettuate nel corso dell'anno, ovvero:

- 1) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- 2) la potenzialità massima di allevamento espressa come Superficie Utile di



- Allevamento (SUA);
- 3) la tipologia di capi allevati e la relativa consistenza d'allevamento, registrando immediatamente ogni eventuale variazione;
 - 4) la registrazione delle operazioni di cui all'art. 16 e le operazioni di sanificazione periodica effettuate e la data di esecuzione delle stesse;
 - 5) la registrazione delle operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture e delle attrezzature a servizio dell'allevamento e la data di esecuzione delle stesse;
 - 6) numero identificativo e ubicazione del misuratore di portata di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - 7) il volume dei liquami conferiti all'impianto di depurazione;
 - 8) tempi e modalità di lavaggio dei mezzi (che comunque dovranno rispettare la specifica normativa di settore).

Tale quaderno deve essere aggiornato con cadenza settimanale.

Il "Quaderno di stalla" costituisce documento certificatorio da cui si ricavi ed accerti la corretta applicazione delle buone pratiche di allevamento, ed il rispetto di quanto statuito dal presente regolamento.

Titolo 5. La gestione degli effluenti

Art. 21 La gestione degli effluenti

Il presente capitolo norma la gestione degli effluenti derivanti dall'attività di allevamento suinicolo, prevedendo due possibili scenari:

- a) conferimento degli effluenti presso impianto di trattamento consortile;
- b) trattamento degli effluenti mediante soluzioni aziendali.

La fertirrigazione con il liquame tal quale, in linea con quanto previsto dalla misura Q34 del Piano di Tutela delle Acque, e per tutti gli allevamenti suinicoli con stalle di capacità maggiore o uguale a 250 UBA, non è più consentita nel territorio comunale, salvo deroghe temporanee concesse dal Sindaco per specifiche disposizioni Regionali, o per eventi eccezionali al fine di tutela ambientale.

Per tutta la durata del periodo transitorio determinata dalla D.G.R. n. 300/2010 "Piano di Tutela delle Acque. Misura Q33. Norme transitorie valide per la ripresa dell'attività suinicola nel Comune di Marsciano (...)" e dalle s.m.i., la gestione degli effluenti può essere effettuata conformemente a tale direttiva.

Art. 22 Trattamento degli effluenti presso l'impianto di trattamento consortile

I conferimenti degli effluenti presso l'impianto anaerobico consortile sono ammessi a condizione che siano rispettati i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti con apposito disciplinare definito congiuntamente dal Comune e dal soggetto gestore dell'impianto.

Potranno essere allacciati al depuratore consortile solo gli allevamenti che rispettano



quanto stabilito dal presente regolamento.

Tutti gli allevamenti che conferiscono i propri liquami all'impianto di cui sopra devono essere dotati di un vaso di stoccaggio di emergenza dimensionato per poter contenere i reflui prodotti in almeno giorni 30, e che di norma deve essere vuoto.

Tutti gli allevamenti che conferiscono i propri liquami tramite condotta dovranno provvedere all'installazione di un misuratore di portata per la contabilizzazione dei quantitativi di refluo conferiti, presso la tubazione in uscita dalla vasca di rilancio.

I quantitativi degli effluenti conferiti, unitamente alla data e l'ora dei conferimenti, dovranno essere annotati sul "Quaderno di stalla" di cui all'art. 20, da conservare presso l'allevamento.

In caso di mancato funzionamento dell'impianto di trattamento consortile, gli allevatori che conferiscono i propri effluenti all'impianto, dovranno provvedere autonomamente allo stoccaggio e all'utilizzo, o all'eventuale smaltimento dei liquami stessi, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Art. 23 *Tattamento degli effluenti mediante soluzioni aziendali*

E' consentito il trattamento degli effluenti mediante soluzioni aziendali nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal Piano per la Tutela delle Acque.

Titolo 6. Disposizioni finali

Art. 24 *Controlli*

Il presente regolamento è trasmesso a tutti gli organi di vigilanza e controllo regionali competenti sul territorio.

L'attività di controllo è effettuata, per gli aspetti di rispettiva competenza, dagli organi suddetti e dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 *Sanzioni*

In aggiunta alle sanzioni previste dalle vigenti normative, il mancato rispetto delle previsioni del presente regolamento comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 10.000,00 in base alla gravità delle infrazioni ed all'eventuale ripetersi delle stesse.

Qualora l'inadempienza costituisca problema o rischio igienico sanitario e/o ambientale, il Sindaco, sentiti gli organi tecnici competenti e qualora se ne ravvisi la necessità, provvederà con ordinanza al divieto di ristallo o alla sospensione dell'attività di allevamento.



Art. 26 Tempistica di attuazione

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla normativa.

A partire da tale data è abrogato il Regolamento Comunale per lo smaltimento delle acque reflue approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20/01/1995.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dalle normative vigenti in materia e loro s.m.i..

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle normative nazionali e regionali che vadano a modificare uno o più contenuti del presente regolamento, saranno applicate ex lege.
